



CITTA' DI SEREGNO

Provincia di Monza e della Brianza

EDI/2023/00066/PDC
PERMESSO N. 10

ALLEGATI N. 7

Marca da bollo ID 01220103652212

PERMESSO DI COSTRUIRE

IL DIRIGENTE

Vista la domanda presentata in data 06/02/2023 con prot. n. 2023/0006929 con la quale la sig. Bonalumi Cristina ha chiesto di essere autorizzata al parziale recupero del piano sottotetto ai fini abitativi in ampliamento dell'abitazione posta al piano secondo del fabbricato ubicato in via Petrarca n. 7, identificato catastalmente con il mapp. 261 sub. 102 del fg. 17 e ricadente nel 'Tessuto di ricucitura morfologica e tipologica/micro-tessuto polifunzionale' del P.G.T. vigente.

Visti:

- L'esito favorevole espresso nella relazione tecnica istruttoria del 1/3/2024 che attesta la conformità delle opere eseguite alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente;
- La proposta di provvedimento formulata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR 380/2001 ss.mm.ii.;

Visto e verificato il bonifico bancario del 11/3/2024 (CRO 0844002437398209483384033840it) attestante l'avvenuto versamento del contributo di costruzione e dei diritti di segreteria, il cui incasso è stato accertato dall'ufficio ragioneria comunale;

Visti i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia locale;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Vista la vigente normativa, nazionale e regionale, in materia edilizia-urbanistica;

RILASCIA

Alla sig.ra

Bonalumi Cristina – C.F. BNLCST87D54I625F – Via Petrarca n. 7 – 20831 Seregno (MB).

Il permesso di costruire per il parziale recupero del piano sottotetto ai fini abitativi in ampliamento dell'abitazione posta al piano secondo del fabbricato ubicato in via Petrarca n. 7, identificato catastalmente con il mapp. 261 sub. 102 del fg. 17 e ricadente nel 'Tessuto di ricucitura morfologica e tipologica/micro-tessuto polifunzionale' del P.G.T. vigente.

- Prima dell'inizio dei lavori di innalzamento della copertura dovrà essere richiesta e ottenuta la certificazione per le sopraelevazioni ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 2 della L.R. n. 33/2005;
- L'opera dovrà essere eseguita in modo pienamente conforme al progetto approvato e secondo le migliori norme d'arte, con rispetto alle prescrizioni di Legge e di Regolamenti e deve inoltre avere i requisiti di solidità, sicurezza e decoro e rispondere alle esigenze igieniche ed a quelle della sua destinazione;
- Dovrà essere rispettata la vigente normativa in merito alla sicurezza sui cantieri (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni);
- Qualora le opere interessino i confini con strade o con spazi aperti al pubblico o comunque con spazi interessati da arretramenti, rettifiche, fasce di rispetto, verde pubblico, previsti dalle norme urbanistiche vigenti, il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori ed il costruttore, debbono richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale il riconoscimento del confine e la consegna dei punti fissi di livello e di linea ai quali attenersi;

- Per l'individuazione sul posto dei punti fissi, il titolare del permesso di costruire dovrà fornire la mano d'opera e gli attrezzi occorrenti e dovrà prestarsi a tutte le operazioni all'uopo necessarie;
- Le vie e gli spazi pubblici non devono in alcun modo essere ingombri;
- Per eventuali occupazioni di aree pubbliche si deve ottenere dal Comune speciale autorizzazione;
- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti alle vie o spazi pubblici, secondo i disposti del regolamento di Polizia Urbana;
- Se nel manomettere il suolo pubblico si incontrassero manufatti per servizio pubblico o resti umani od archeologici, deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli e deve essere dato immediatamente avviso all'Amministrazione Comunale.

Il presente permesso di costruire insieme con i disegni originali, deve essere conservato sul luogo della costruzione a disposizione dei funzionari ed agenti del Comune incaricati della vigilanza sull'attività edilizia e di tutti gli agenti di forza pubblica.

Il permesso si intende decaduto quando le opere non siano iniziate entro un anno dalla data del suo rilascio ed il termine di ultimazione entro il quale l'opera dovrà essere completata non potrà essere superiore a 3 anni dalla data di inizio dei lavori.

Il permesso di costruire può essere annullato:

- 1) Quando esso risulti ottenuto in base a documenti, dichiarazioni e tipi alterati o non corrispondenti al vero;
- 2) Quando chi fa uso del permesso contravvenga a disposizioni di legge o alle condizioni inserite nello stesso.

- La validità del presente permesso di costruire è subordinata alla conservazione delle destinazioni d'uso del suolo e dell'edificio come indicato nelle tavole di progetto;
- Il presente permesso di costruire costituisce semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi ed ai regolamenti in vigore;
- Esso non esonera il proprietario dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la propria responsabilità, sempre salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;
- Il committente, titolare del permesso, il direttore dei lavori, l'esecutore dei lavori, sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge, di regolamento e delle modalità esecutive fissate nel presente provvedimento;
- Le comunicazioni di inizio ed ultimazione lavori dovranno pervenire tempestivamente allo Sportello Unico per l'Edilizia;
- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere esposto in cantiere, in pubblica vista, un cartello chiaramente leggibile riportante quanto stabilito dall'art. 4 Titolo V Sezione I del vigente Regolamento Edilizio;
- Lo smaltimento dei materiali contenenti amianto dovrà avvenire in conformità ai disposti di legge vigenti, previa approvazione del piano di smaltimento da parte dell'Ufficio d'Igiene;
- L'allacciamento alla fognatura pubblica potrà effettuarsi solo dopo avere chiesto ed ottenuto apposita autorizzazione da parte della competente autorità;
- Dovranno essere soddisfatti gli adempimenti prescritti dal D.M. n. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni riportanti "Norme per la sicurezza degli impianti";
- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i nominativi degli ulteriori soggetti coinvolti nella progettazione direzione ed esecuzione delle opere;
- Prima dell'inizio dei lavori dovrà inoltre essere presentata la sottoelencata documentazione relativa all'impresa esecutrice: dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- Prima della presentazione del modulo di fine lavori e dell'accatastamento dell'immobile, dovrà essere presentata richiesta di assegnazione del numero civico presso l'ufficio competente;
- Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento il committente, titolare del permesso di costruire, o suo successore o avente causa, dovrà presentare la segnalazione certificata di agibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 T.U. per l'edilizia (D.P.R. 5 giugno 2001, n. 380), salvo l'applicazione delle previste sanzioni pecuniarie.

Dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dall' "Accordo per la Regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza", reperibile presso il Servizio Edilizia Privata e Convenzionata e scaricabile dal sito www.comune.seregno.mb.it.

IL DIRIGENTE
Area Servizi per il Territorio
Arch. Angela Danila Scaramuzzino (*)

Responsabile del procedimento L.241/90: Ing. Gucciardo Salvatore (*)

Elaborati progettuali allegati:

- Tavola 1 - Estratti.pdf.p7m
- Tavola 2 - Piante sdf.pdf.p7m
- Tavola 3 - Prospetti e sezioni sdf.pdf.p7m
- Tavola 4 - Piante comparativa (aggiornamento).pdf.p7m
- Tavola 5 - Prospetti e sezioni comparativa (aggiornamento).pdf.p7m
- Tavola 6 - Piante progetto (aggiornamento).pdf.p7m
- Tavola 7 - Prospetti e sezioni (aggiornamento).pdf.p7m

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*